



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
Unità organizzativa elettorale

**CONSULTAZIONI ELETTORALI PER
L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA E DEI CONSIGLIERI REGIONALI
DEL 5 E 6 OTTOBRE 2025**

**ISTRUZIONI INTEGRATIVE REGIONALI PER GLI UFFICI
ELETTORALI DI SEZIONE**

E

COMUNE DI CETRARO

Protocollo N.0010562/2025 del 25/09/2025



INDICE

- 1) pagine 5 – 23 istruzioni integrative regionali;
- 2) pagine 24 – 28..... allegato 1 (esempi di voto);
- 3) pagine 29 – 47..... allegato 2 (legge regionale 7.2.2005 n. 1 e s.m.i.).



ISTRUZIONI INTEGRATIVE REGIONALI

In relazione alle consultazioni elettorali regionali del 5 e 6 ottobre 2025, ad integrazione e parziale modifica delle istruzioni ministeriali, occorre tenere presente che nella Regione Calabria il procedimento elettorale è disciplinato dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 e s.m.i. “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale”, che contiene una serie di previsioni parzialmente difformi dal sistema previgente e comunque diverse dalla normativa nazionale incentrata sulle leggi n. 108/1968 e n. 43/1995.

Pertanto, nel richiamare le istruzioni predisposte dal Ministero dell’Interno, si raccomanda una attenta lettura delle seguenti istruzioni, che precisano, integrano e, in parte, modificano il sistema nazionale, secondo le peculiarità della legge elettorale regionale vigente.

1) LE CIRCOSCRIZIONI E LE LISTE CIRCOSCRIZIONALI.

Ai fini dell’elezione dei trenta (30) consiglieri regionali, è necessario ricordare, anzitutto, che il territorio della regione è ripartito in tre circoscrizioni elettorali così denominate:

- a) circoscrizione nord, comprendente i comuni dell’attuale Provincia di Cosenza;
- b) circoscrizione centro, comprendente i comuni delle attuali province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;
- c) circoscrizione sud, comprendente i comuni dell’attuale Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Bisogna, quindi, tenere presente che, mentre in precedenza l’estensione di una circoscrizione corrispondeva al territorio di una delle 5 province calabresi, oggi tale esatta corrispondenza non è più vigente, per cui ogniqualvolta la modulistica farà riferimento alla (ex) provincia, intesa quale

circoscrizione elettorale, oggi tale nozione andrà sostituita con la circoscrizione in senso proprio, non più coincidente, almeno limitatamente alla “circoscrizione centro”, al territorio di una provincia o città metropolitana, nel caso di Reggio Calabria.

La modifica normativa si riflette altresì sul concetto di “lista provinciale”, che dovrà essere denominata, ovunque ricorra, “lista circoscrizionale”.

2) LA LISTA REGIONALE.

A differenza del sistema precedente incentrato sulle leggi n. 108/1968 e n. 43/1995 e s.m.i., la lista regionale non è una lista di candidati consiglieri regionali (il vecchio “listino”), ma contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. La “lista regionale” così disciplinata, non reca alcun contrassegno grafico riconducibile a partiti, movimenti o raggruppamenti politici.

3) RAPPRESENTANTI DI LISTA (capitolo VII, par. 21 delle istruzioni ministeriali)

Il capitolo VII delle istruzioni ministeriali regola la designazione e le funzioni dei rappresentanti di lista.

I delegati delle liste dei candidati possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente. L'art. 38-bis, comma 2, lettera c) del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel modificare l'art. 35, secondo comma, del D.P.R. n. 570/1960, ha previsto che la designazione possa essere comunicata al segretario del comune entro il “*giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata*”.

La segreteria del comune cura la trasmissione delle predette designazioni ai presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio.

Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o la domenica mattina, prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

Per tale seconda evenienza, il sindaco consegna al presidente di ogni seggio, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l'elenco dei delegati che non hanno ancora designato i propri rappresentanti.

I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti di lista, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:

- 1) la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati oppure da una delle persone (c.d. subdelegati) che i delegati stessi hanno autorizzato in forma autentica;
- 2) il rappresentante di lista designato deve essere elettore della regione: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
- 3) il rappresentante di lista deve saper "leggere e scrivere": tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;
- 4) la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati (o dei subdelegati) deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990;
- 5) il rappresentante, se la sua designazione è effettuata dal subdelegato, deve esibire una fotocopia, anche non autenticata, della autorizzazione a designare che il delegato ha rilasciato a favore del subdelegato

Si riporta, in estratto, l'art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990, come modificato, da ultimo, dall'art. 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio

2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:
“1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni ... i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine”.

Per il resto, trova applicazione in contenuto del Capitolo VII.

4) APERTURA DELLA VOTAZIONE (capitolo XV, par. 53 delle istruzioni ministeriali).

Al capitolo XV delle istruzioni ministeriali, il par. 53 è interamente sostituito dalle istruzioni seguenti.

All'atto dell'apertura delle operazioni di voto, alle ore 7,00 di domenica 5 ottobre 2025, il Presidente illustra ad alta voce ai presenti le modalità di votazione per le elezioni regionali, contenute nel riquadro che segue evitando ogni riferimento, anche se fatto a scopo esemplificativo, a partiti, liste, contrassegni o candidati.

L'ELETTORE PUÒ:

- a) esprimere il suo voto per una delle liste circoscrizionali, tracciando un segno nel relativo rettangolo; in questo caso, l'elettore esprime un voto valido sia per la lista circoscrizionale, sia, automaticamente, per la lista regionale

collegata, contenente il nome del candidato alla Presidenza della Giunta regionale;

- b) esprimere voto di preferenza: è possibile esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza (doppia preferenza di genere) per i/le candidati/e a consigliere regionale, scrivendo il cognome (o il cognome e nome) del/la candidato/a o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Il voto si esprime scrivendo il cognome, oppure il nome e cognome del candidato o di due candidati compresi in una lista circoscrizionale scrivendone il cognome oppure il nome e cognome sulle apposite righe tracciate alla destra del contrassegno della lista stessa; anche in questo caso, l'elettore esprime un voto valido sia per la lista circoscrizionale, sia, automaticamente, per la lista regionale collegata, contenente il solo nome del candidato alla Presidenza della Giunta regionale;
- c) esprimere il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul nome del candidato Presidente contenuto nella lista regionale o, comunque, apponendo un segno nel relativo rettangolo. In tal caso, il voto è espresso solo per il candidato Presidente contenuto nella lista regionale e, in caso di collegamento del candidato Presidente con più liste, il voto non può essere attribuito ad alcuna di tali liste.
- Inoltre:

- 1) il voto di preferenza deve essere manifestato esclusivamente per candidato/i compreso/i nella lista circoscrizionale votata;
- 2) in caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data di nascita;
- 3) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo; l'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

L'ELETTORE NON PUÒ:

- a) esprimere un **voto disgiunto**, cioè tracciare un segno nel rettangolo che contiene il contrassegno di una lista circoscrizionale e un altro segno sul nome del candidato Presidente contenuto in una lista regionale non collegata alla lista circoscrizionale votata;
- b) manifestare un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso in una lista circoscrizionale e votare nel contempo per un candidato Presidente non collegato alla lista circoscrizionale a cui appartiene il consigliere votato.

Il presidente di seggio dovrà anche avvertire preventivamente gli elettori che, prima di uscire dalla cabina e riconsegnare la scheda, dovranno richiudere la scheda stessa lungo le linee di piegatura.

Il presidente dichiara quindi aperta la votazione.

L'ora di inizio della votazione deve essere indicata nel verbale del seggio. Si consultino le esemplificazioni sulle modalità di espressione del voto allegate.

5) IDENTIFICAZIONE DEGLI ELETTORI (capitolo XV, par. 56 delle istruzioni ministeriali).

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato dal presidente di seggio.

L'identificazione può avvenire:

- 1) mediante presentazione della carta d'identità o di un altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia: in tal caso, nell'apposita colonna della lista sezionale devono essere indicati gli estremi del documento. I presidenti devono vigilare sull'osservanza di tale prescrizione. L'elettore, se è sprovvisto di altro documento di riconoscimento ed ha chiesto al proprio comune il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), può esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE.

Per l'identificazione degli elettori sono validi anche:

- le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché da non oltre tre anni;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;

- le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia;

2) in mancanza di un idoneo documento, l'identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore;

3) in mancanza di un idoneo documento e se nessuno dei componenti del seggio è in grado di accertare l'identità dell'elettore, l'identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del comune. Quest'ultimo elettore deve essere personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio o deve essere stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da pubblica amministrazione.

L'attestazione di cui ai numeri 2 e 3 avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna della lista sezionale.

Il presidente:

- avverte l'elettore che effettua l'identificazione che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95 del T.U. n. 570/1960;
- fa anche prendere nota, accanto alla firma dell'elettore che effettua l'identificazione, degli estremi del documento di riconoscimento di quest'ultimo;
- in caso di dubbi fra i componenti del seggio o fra i rappresentanti di lista, decide sull'accertamento dell'identità dell'elettore privo di documento, anche interrogandolo sulle sue esatte generalità (cfr. art. 48 T.U. n. 570/1960).

6) RILEVAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’AFFLUENZA ALLE URNE (capitolo XV, par. 61 delle istruzioni ministeriali).

Nel corso della votazione, deve essere rilevata, a determinate ore, e comunicata al Comune, che provvede alle ulteriori comunicazioni alla Prefettura e da qui al Ministero dell’interno, l’affluenza degli elettori alle urne.

Le notizie da fornire, nel giorno e negli orari specificati, sono le seguenti:

- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 12.00;
- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 19.00;
- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 23.00;
- lunedì, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 15.00, cioè alla chiusura delle operazioni di voto.

(art. 2 *bis*, d.l. n. 27/2025 conv. con modificazioni dalla L. 15 maggio 2025, n. 72; d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223)

7) CHIUSURA DELLA VOTAZIONE (capitolo XXI, par. 85 delle istruzioni ministeriali).

Il contenuto del par. 85 va modificato nei seguenti termini.

Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 23 della domenica. Se a tale ora sono presenti nella sala del seggio o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno ancora votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell’ordine in cui i loro nomi vengono annotati.

Se fuori dai locali del seggio si sono formate file di elettori in attesa di votare, il presidente può disporre che la forza pubblica ne regoli l’ordinato afflusso, per garantirne il diritto di voto.

Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente sospende le operazioni di votazione. A tal fine, come già avvenuto per la sospensione delle operazioni elettorali tra il sabato e la domenica, sigilla con strisce di carta la fessura dell’urna contenente le schede votate e la cassetta o scatola contenente le

schede autenticate e richiude in un unico plico, riutilizzando la Busta n. 1 (R), tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti le operazioni di voto già compiute e quelle da compiere il giorno seguente. Per sigillare l'urna, la cassetta o scatola con le schede autenticate e il predetto plico, vengono apposti il bollo e l'indicazione del numero della sezione e le firme del presidente e di almeno due scrutatori e degli elettori presenti o dei rappresentanti di lista che lo chiedono.

La mancata sigillatura dell'urna e della cassetta o scatola con le schede autenticate, con l'apposizione della firma del presidente e di almeno due scrutatori, e la mancata formazione e chiusura del plico con gli atti della votazione producono la nullità delle operazioni elettorali.

Il presidente, quindi, rinvia le ulteriori operazioni di votazione alle ore 7 del lunedì, fa sfollare la sala e procede alla chiusura e custodia di essa in modo che nessuno possa entrare.

Il presidente ricostituisce l'ufficio elettorale di sezione alle ore 7 del lunedì. Come già avvenuto prima di iniziare le operazioni di voto di domenica, il presidente, dopo avere constatato l'integrità dei mezzi di sigillatura apposti alle aperture ed agli accessi della sala, all'urna contenente le schede votate, alla cassetta o scatola contenente le schede autenticate ed al plico contenente gli atti della votazione [Busta n. 1 (R)], apre il plico medesimo, la cassetta o scatola con le schede autenticate e la fessura dell'urna e fa riprendere le operazioni di votazione.

Le operazioni di votazione devono proseguire sino alle ore 15 del lunedì. Se a tale ora sono ancora presenti nella sala o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati (art. 52, secondo comma, del testo unico n. 570/1960).

Il presidente può altresì disporre che la forza pubblica regoli l'ordinato afflusso degli elettori che siano ancora in fila fuori dai locali del seggio, per garantirne il diritto di voto.

Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione. (cfr. artt. 51 e 52 T.U. n. 570/1960; art. 1, comma 1, d.l. n. 27/2025 conv. con modificazioni dalla L. 15 maggio 2025, n. 72).

8) OPERAZIONI DI SCRUTINIO (capitolo XXIII delle istruzioni ministeriali).

Lo scrutinio avrà inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, prevista per le ore 15,00 di lunedì 6 ottobre, dopo lo svolgimento delle operazioni preliminari, partendo dalla ripartizione dei compiti tra gli scrutatori, e seguendo rigorosamente sia l'ordine che il termine di ultimazione fissati dall'art. 3, comma 2, D.L. n° 25/21, convertito con modificazioni in L. 58/21.

9) TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO (capitolo XXIV delle istruzioni ministeriali).

Il contenuto del par. 93 va modificato nei seguenti termini.

Le operazioni di scrutinio devono avere inizio non appena completate le operazioni illustrate nei paragrafi da 87 a 91.

Tuttavia, nel caso di contemporaneo svolgimento di elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica con elezioni regionali o elezioni amministrative, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali o alle elezioni amministrative.

Nel caso di coincidenza delle elezioni regionali con le elezioni amministrative, lo scrutinio delle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali.

(cfr. art. 20, secondo comma, lettere b e c, legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante “Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale”; art. 2, primo comma, lettera c), ultimo alinea, D.L. n. 161/1976; art. 13, comma 2, D.P.R. n. 132/1993; art. 3, comma 2, D.L. n. 25/2021)

10) SISTEMA ELETTORALE E SALVAGUARDIA DELLA VALIDITA' DEL VOTO (capitolo XXV delle istruzioni ministeriali).

Poiché la Regione Calabria ha esercitato la sua potestà legislativa in materia elettorale, si ricorda che il sistema introdotto dalla legge statale n. 43/1995 subisce una serie di deroghe.

In particolare, fatto salvo il sistema di elezione diretta del Presidente della Giunta, la cui candidatura è contenuta nella “lista regionale”, 24 (ventiquattro) dei Consiglieri assegnati alla Regione sono attribuiti alle liste circoscrizionali, che concorrono all’elezione con sistema proporzionale, mentre i seggi restanti sono assegnati con sistema maggioritario, con gli specifici correttivi previsti dalla legge regionale n. 1/2005 e s.m.i.

Il numero dei seggi assegnati alle singole circoscrizioni è stato determinato con decreto del 9 agosto 2025 dal Prefetto di Catanzaro, rappresentante dello Stato per i rapporti con la Regione in base alla legge n. 131/2003.

Le operazioni di calcolo per il riparto dei seggi tra le varie liste e le proclamazioni degli eletti, a livello circoscrizionale e a livello regionale, sono demandate rispettivamente agli Uffici centrali circoscrizionali e all’Ufficio centrale regionale.

I seggi elettorali, quindi, devono raccogliere e registrare gli elementi che serviranno di base ai predetti calcoli e cioè:

- i voti attribuiti alle liste regionali;
- i voti attribuiti alle liste circoscrizionali;
- i voti di preferenza per i candidati delle liste circoscrizionali.

11) OPERAZIONI DI SCRUTINIO – SPOGLIO E REGISTRAZIONE DEI VOTI (capitolo XXVI, par. 99 delle istruzioni ministeriali).

Al capitolo XXVI delle istruzioni ministeriali, il par. 99 è interamente sostituito dalle istruzioni contenute nel seguente paragrafo.

§ 99. Spoglio e registrazione dei voti.

Il seggio procede alle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate avvalendosi dei due esemplari delle tabelle di scrutinio, di cui uno con frontespizio di colore rosso e l'altro con frontespizio di colore nero: modelli n. 260/AR (voti alle liste regionali, schede bianche e nulle) e 260/1-AR (voti alle liste circoscrizionali e voti di preferenza).

Le operazioni da compiere sono, in ordine di successione, le seguenti:

- a) un primo scrutatore designato con sorteggio estrae dall'urna una scheda alla volta, la apre e la consegna aperta al presidente;
- b) il presidente pronuncia ad alta voce, anzitutto, la denominazione della lista circoscrizionale sul cui contrassegno è stato eventualmente apposto un segno di voto;
- c) il presidente, se la scheda votata contiene uno o due voti di preferenza per un candidato consigliere della lista circoscrizionale, pronuncia il cognome (o il nome e cognome) di ciascun candidato e il numero del candidato stesso secondo l'ordine di presentazione nella lista;
- d) il presidente, se risulta votato il contrassegno di una lista regionale contenente il candidato Presidente della giunta regionale, collegata a quella circoscrizionale votata, pronuncia la denominazione della predetta lista regionale e il nome del candidato Presidente;
- e) il presidente, se invece non risulta votato il contrassegno di alcuna lista regionale, attribuisce il voto alla lista regionale collegata a quella

circoscrizionale votata e, quindi, pronuncia la denominazione di tale lista regionale e il nome del candidato Presidente;

f) il presidente, se non risulta votata alcuna lista circoscrizionale ma risulta votata solo la lista regionale, attribuisce il voto solo a quest'ultima e ne pronuncia, quindi, la denominazione e il nome del candidato Presidente;

g) il presidente dichiara nulla la scheda nei casi previsti dal paragrafo seguente e, tra gli altri, se risulta che sia stato espresso, palesemente e univocamente un voto disgiunto, cioè:

- che sia stato votato il contrassegno di una lista circoscrizionale e il nome del candidato Presidente contenuto in una lista regionale non collegata alla lista circoscrizionale votata;

- che sia stato dato un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso in una lista circoscrizionale e votato nel contempo un candidato Presidente non collegato alla lista circoscrizionale a cui appartiene il consigliere votato;

h) il presidente passa quindi la scheda spogliata a un secondo scrutatore;

i) il secondo scrutatore prende nota, in uno dei due esemplari della tabella di scrutinio, del numero progressivo dei voti riportati da ciascuna lista circoscrizionale; del numero progressivo dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato della stessa lista circoscrizionale; del numero progressivo di voti riportati da ciascuna lista regionale contenente il nome del candidato Presidente;

l) contemporaneamente, anche il segretario del seggio pronuncia ad alta voce la denominazione della lista circoscrizionale votata, il nome del candidato consigliere votato della lista circoscrizionale stessa e la denominazione della lista regionale votata, prendendo nota, nell'altro esemplare delle tabelle di scrutinio, dei voti riportati da ciascuna lista circoscrizionale; del numero progressivo dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato della stessa lista circoscrizionale; del numero progressivo di voti riportati da ciascuna lista regionale contenente il nome del candidato

Presidente;

m) un terzo scrutatore ripone la scheda spogliata e scrutinata nella cassetta o scatola che precedentemente conteneva le schede autenticate non utilizzate per la votazione.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato e registrato il voto, non è stata riposta nella cassetta o scatola.

Pertanto, non è consentito estrarre contemporaneamente dall'urna più schede e accantonare provvisoriamente una o più di esse per un successivo spoglio o riesame.

Si richiama l'attenzione dei presidenti di seggio sulle illustrate operazioni di spoglio e registrazione dei voti e sull'ordine di svolgimento delle operazioni stesse.

La violazione delle relative prescrizioni comporta la pena della reclusione da 3 a 6 mesi.

12) CASI DI NULLITA' (capitolo XXVI, par. 100 delle istruzioni ministeriali).

Al capitolo XXVI delle istruzioni ministeriali, il par. 100 è interamente sostituito dalle istruzioni contenute nel seguente riquadro.

§ 100. Casi di nullità

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi tre diverse specie di nullità, di cui una totale e due parziali:

- 1) schede nulle;
- 2) schede contenenti voti nulli per le liste circoscrizionali ma validi per le liste regionali contenenti il nome del candidato Presidente;
- 3) schede contenenti voti di preferenza nulli.

1) Schede nulle.

Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi:

- a) quando la scheda - tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista (circoscrizionale e/o regionale), quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - presenta, però, scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- b) quando la scheda – tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista (circoscrizionale e/o regionale), quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto – non sia però conforme al modello previsto dalla legge (art. 2 decreto-legge n. 50/1995 e tabelle A e B allegate alle istruzioni ministeriali), oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore;
- c) quando la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco e non c'è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista (circoscrizionale e regionale) prescelta.
- d) quando sia stato espresso in modo palese ed inequivoco un voto disgiunto, cioè:
 - sia stato votato il contrassegno di una lista circoscrizionale e il nome del candidato Presidente contenuto in una lista regionale non collegata alla lista circoscrizionale votata;
 - sia stato dato un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso in una lista circoscrizionale e votato nel contempo un candidato Presidente non collegato alla lista circoscrizionale a cui appartiene il consigliere votato.

Costituiscono, ad esempio, casi tipici di nullità:

- avere tracciato distinti segni di voto su due o più nomi di candidato Presidente della Giunta Regionale;

- avere tracciato un unico segno di voto a cavallo di più riquadri contenenti i nomi di candidato Presidente della Giunta Regionale.

N.B.: LA NULLITÀ DEL VOTO ESPRESSO PER LA LISTA REGIONALE DETERMINA, IN OGNI CASO, LA NULLITÀ DELLA SCHEDA E QUINDI ANCHE DEL VOTO PER LA LISTA CIRCOSCRIZIONALE E DEL VOTO DI PREFERENZA EVENTUALMENTE ESPRESSI.

2) Schede contenenti voti nulli per le liste circoscrizionali ma validi per le liste regionali contenenti il nome del candidato Presidente.

Si verifica tale tipo di nullità quando l'espressione di voto, sebbene univoca per la lista regionale, non è altrettanto univoca per la lista circoscrizionale collegata e non c'è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista circoscrizionale prescelta.

Costituiscono, ad esempio, casi di nullità del voto alla lista circoscrizionale, dopo che l'elettore ha espresso univocamente un segno di voto per una lista regionale contenente il nome del candidato Presidente, ma non ha espresso alcun voto di preferenza per un candidato di lista circoscrizionale:

- avere tracciato un altro segno di voto a cavallo di due o più contrassegni contigui di liste circoscrizionali, collegate alla lista regionale prescelta;
- avere tracciato distinti altri segni di voto su due o più contrassegni di liste circoscrizionali, collegate alla lista regionale prescelta.

3) Schede contenenti voti di preferenza nulli.

Costituiscono, ad esempio, casi di nullità (o inefficacia) del voto di preferenza:

- avere espresso il voto di preferenza scrivendo un numero, ad esempio il numero d'ordine di un candidato nella lista, anziché il cognome (o il nome e cognome) del candidato stesso;

- non avere scritto il cognome (o il nome e cognome) del candidato preferito con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista (per omonimia, etc.);
- avere scritto il cognome (o il nome e cognome) di un candidato compreso in una lista diversa da quella votata;
- avere espresso voti di preferenza in eccedenza rispetto al numero consentito dalla legge;
- quanto alla sola seconda preferenza (intesa come la preferenza espressa sulla seconda riga partendo dall'alto), ove il sesso dei due candidati votati sia lo stesso,

La nullità del voto alla lista circoscrizionale determina, in ogni caso, la nullità dei voti di preferenza espressi nella scheda.

Invece, la nullità dei voti di preferenza non importa necessariamente la nullità delle altre espressioni di voto contenute nella scheda, le quali, se non sono nulle per altre cause, rimangono valide per il voto di lista (circoscrizionale e regionale).

Sono efficaci i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno della lista circoscrizionale votata, purché si riferiscano a candidati della lista stessa; il concetto di “seconda preferenza”, anche in tal caso, andrà determinato valutando le preferenze espresse dall'alto (prima preferenza) verso il basso (seconda preferenza).

I voti di preferenza, inoltre, sono validi, purché espressi nello spazio posto a fianco della lista circoscrizionale nella quale i candidati votati sono compresi, anche nel caso in cui non sia stato tracciato alcun segno di voto sul contrassegno della lista. In tal caso, il voto si intende espresso anche per la lista circoscrizionale stessa e per la lista regionale collegata e per il suo candidato Presidente.

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di liste circoscrizionali ma ha espresso preferenza per candidato/i compreso/i in una di tali liste, il voto è attribuito alla lista circoscrizionale nella quale il/i candidato/i consigliere

votato/i è/sono inserito/i e alla lista regionale collegata. È ovviamente valido anche il voto di preferenza.

In generale, si richiama nuovamente l'applicazione del principio di salvaguardia della validità del voto, in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogniqualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore. Ad esempio, deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscono comunque di individuare il candidato prescelto (si consulti sul punto il relativo paragrafo delle istruzioni ministeriali).

13) ELIMINAZIONE DISTINZIONE DI GENERE

L'art. 2 *bis*, d.l. n. 27/2025, conv. con modificazioni dalla L. 15 maggio 2025, ha apportato modifiche alla disciplina in materia di indicazioni di genere nelle liste elettorali, innovando il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo, con la sostituzione del comma 1 dell'articolo 5 e abrogando le parole "*distinte per uomini e donne*".

In applicazione di tale modifica normativa, si è, conseguentemente, reso necessario adeguare tutta la modulistica contenente la distinzione di genere. Si evidenzia che i registri per l'annotazione del numero della tessera elettorale e le liste elettorali aggiunte in cui è stata eliminata la distinzione di genere saranno comunque consegnati in duplice copia per ogni sezione, al fine di sopperire ad eventuali esigenze organizzative dei seggi, precisandosi che entrambe le copie dovranno poi essere inserite nella relativa busta, anche nel caso in cui una delle due non venga utilizzata.

Le Istruzioni ministeriali contenute nella pubblicazione n. 7, anche ove non espressamente emendate con le presenti istruzioni integrative, come in precedenza, dovranno, pertanto, essere comunque intese coerentemente a tale modifica normativa.

Si evidenzia, infine, che eventuali nuove circolari adottate dal Ministero dell'Interno e contenenti ulteriori prescrizioni, da intendersi come integrative delle presenti istruzioni per i seggi, verranno prontamente pubblicate sul sito istituzionale della Regione Calabria (oltre ad essere inviate a tutte le Prefetture calabresi per l'inoltro ai Comuni), così da consentirne la necessaria e tempestiva conoscenza a tutti i Presidenti, ai quali se ne raccomanda la lettura.

Catanzaro, lì 18/09/2025

ALLEGATO 1 ESEMPI DI VOTO

1	<u>Sempronio</u> 	TIZIO								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center; vertical-align: middle;"> 2 </td> <td style="width: 85%; padding: 5px;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> 3 </td> <td style="padding: 5px;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> 4 </td> <td style="padding: 5px;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> 5 </td> <td style="padding: 5px;"> </td> </tr> </table>		2		3		4		5		CAIO
2										
3										
4										
5										

Sempronio è candidato nella lista circoscrizionale n. 1. Il voto va alla lista circoscrizionale n. 1. a Sempronio e alla lista regionale il cui candidato presidente è Tizio.

1		TIZIO								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center; vertical-align: middle;"> 2 </td> <td style="width: 85%; padding: 5px;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> 3 </td> <td style="padding: 5px;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> 4 </td> <td style="padding: 5px;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> 5 </td> <td style="padding: 5px;"> </td> </tr> </table>		2		3		4		5		CAIO
2										
3										
4										
5										

Il voto va alla lista circoscrizionale n. 1 e alla lista regionale il cui candidato a presidente è Tizio.

1	<u>Sempronio</u>	TIZIO
2	_____	CAIO
3	_____	
4	_____	
5	_____	

Sempronio è candidato nella lista circoscrizionale n. 1, collegata al presidente Tizio. Questo voto è nullo perché non è ammesso voto disgiunto.

1	_____	TIZIO
2	_____	CAIO
3	_____	
4	_____	
5	_____	

Il voto va alla lista regionale il cui candidato presidente è Caio.

1	_____	TIZIO
2	_____	CAIO
3	_____	
4	_____	
5	_____	

Il voto va alla lista regionale il cui candidato è Caio. Nullo è il voto per le liste circoscrizionali 2-3-4 e 5.

1	_____	TIZIO
2	_____	CAIO
3	_____	
4	_____	
5	_____	

Il voto è nullo per le liste circoscrizionali n. 1 e 2, ed è altresì nullo per la lista regionale il cui candidato a presidente è Caio perché non è ammesso il voto disgiunto.

1	_____	TIZIO
2	_____	
3	<u>Sempronio</u>	
4	_____	
5	_____	

Sempronio è candidato della lista circoscrizionale n. 2. Validi il voto alla lista circoscrizionale n. 2, la preferenza a Sempronio e il voto alla lista regionale il cui candidato presidente è Caio.

1	_____	TIZIO
2	<u>Sempronio</u> <u>Domitilla</u>	CAIO
3	_____	
4	_____	
5	_____	

Sempronio è candidato della lista circoscrizionale n. 1 e Domitilla nella lista circoscrizionale n. 2. Nulli sia i voti per le liste circoscrizionali che per il presidente Tizio perché non è ammesso il voto disgiunto.

1	_____	TIZIO
2	<u>Sempronio</u>	CAIO
	<u>Mevio</u>	
3	_____	
4	_____	
5	_____	

Sempronio e Mevio sono candidati della lista circoscrizionale n. 2. Valido il voto per il candidato Presidente Caio, per la lista circoscrizionale n. 2 e per il candidato Sempronio. Nulla la preferenza in favore di Mevio, dovendo le preferenze riguardare candidati di sesso diverso.

1	_____	TIZIO
2	<u>Sempronio</u>	CAIO
3	<u>Domitilla</u>	
4	_____	

5	_____	

Sempronio è candidato della lista circoscrizionale n. 2, mentre Domitilla è candidata nella lista circoscrizionale n. 3. Valido il voto per il candidato Presidente Caio. Nulle le preferenze in favore di entrambi i candidati, dovendo le preferenze riguardare candidati, oltre che di sesso diverso, anche della stessa lista circoscrizionale. Nullo il voto anche alle liste circoscrizionali.

ALLEGATO 2 (legge regionale 07/02/2005 n. 1 e
s.m.i.)

Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1

Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

(BURC n. 2 del 1 febbraio 2005, supplemento straordinario n. 7 del 9 febbraio 2005)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 6 febbraio 2010, n. 4; 12 febbraio 2010, n. 6; 28 maggio 2010, n. 12; 29 dicembre 2010, n. 34; 6 giugno 2014, n. 8; 12 settembre 2014, n. 19; 19 novembre 2020, n. 17. Le tabelle A e B allegate alla presente legge sono quelle sostituite dall'art. 4 della l.r. 19 novembre 2020, n. 17; 4 aprile 2025, n. 19).

Art. 1¹

(Composizione del Consiglio regionale e circoscrizioni elettorali)²

1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.
2. Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto nello Statuto della Regione, è fissato in trenta³, oltre il Presidente della Giunta regionale⁴. *[Resta salva l'applicazione dell'articolo 15, commi 13 e 14, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 e dall'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1].*⁵
- 2-bis. Il territorio della regione è ripartito in tre circoscrizioni elettorali così denominate:
 - a) circoscrizione nord;
 - b) circoscrizione centro;
 - c) circoscrizione sud.⁶
- 2-ter. Le circoscrizioni elettorali di cui al comma 2-bis sono così composte:
 - a) la circoscrizione nord comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Cosenza;
 - b) la circoscrizione centro comprende i Comuni delle attuali Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;
 - c) la circoscrizione sud comprende i Comuni dell'attuale Città metropolitana⁷ di Reggio Calabria.⁸
- 2-quater. Per la circoscrizione elettorale di cui alla lettera b) del comma 2-bis, le liste sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna

¹ Il presente articolo, indicato in origine come articolo unico, è stato così numerato dall'art. 1, comma 1, l.r. 6 febbraio 2010, n. 4.

² Rubrica inserita dall'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 19 novembre 2020, n. 17.

³ L'art. 1, comma 1, lett. a), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "cinquanta" con la parola "trenta".

⁴ L'art. 1, comma 2, l.r. 6 febbraio 2010, n. 4, aggiunge le parole "compreso il Presidente della Giunta regionale". Successivamente l'art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce tali parole con le parole "oltre il Presidente della Giunta regionale".

⁵ L'art. 1, comma 1, lett. a), l.r. 12 settembre 2014, n. 19, sopprime il secondo periodo del presente comma.
⁶ Successivamente, nel giudizio promosso in via incidentale dal TAR Calabria, la Corte costituzionale, con sentenza n. 243/2016 pubblicata in G.U. 30 novembre 2016, n. 48, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 1 della l.r. 19/2014 per la parte in cui elimina il rinvio all'intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), anziché al solo ultimo periodo del comma 1 di tale articolo.

⁷ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), l.r. 6 giugno 2014, n. 8.

⁸ L'art. 1, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "Provincia" con le parole

"Città metropolitana".

⁹ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), l.r. 6 giugno 2014, n. 8.

delle province corrispondenti.⁹ Per la Circoscrizione di cui al precedente periodo l'Ufficio centrale circoscrizionale è istituito presso il Tribunale di Catanzaro.¹⁰

3. Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell'8 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi.¹¹
4. In deroga a quanto previsto dall'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale)¹², sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, nonché le liste circoscrizionali¹³ che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti di cui all'articolo 27 dello Statuto. In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste circoscrizionali.¹⁴
5. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore.
6. Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.¹⁵
- 6-bis. *[Nelle more dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in forma specifica le modalità della supplenza del Consigliere regionale nominato Assessore, l'istituto della sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale, previsto dall'articolo 35, comma 4 bis, dello Statuto regionale, non trova applicazione.]*¹⁶
- 6-ter. *[Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 L. 154/81 e dell'articolo 65 D.lgs. 267/2000 le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica*

⁹ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), l.r. 6 giugno 2014, n. 8.

¹⁰ Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), l.r. 12 settembre 2014, n. 19.

¹¹ Comma prima sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), l.r. 6 giugno 2014, n. 8 e poi ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), l.r. 12 settembre 2014, n. 19. Il testo precedente all'ultima modifica era così formulato: "3. Non sono ammesse al riparto dei seggi: a) le liste regionali che non abbiano ottenuto nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi o almeno il 4 per cento, se facenti parte di una coalizione; b) le coalizioni che non abbiano ottenuto complessivamente nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi espressi a favore delle stesse".

¹² Le parole "(Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale)" sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. c), numero 2), l.r. 19 novembre 2020, n. 17.

¹³ L'art. 1, comma 1, lett. c), numero 1), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", ovunque ricorrente nel presente comma, con la parola "circoscrizionali".

¹⁴ Comma così modificato dapprima dall'art. 1, comma 3, l.r. 6 febbraio 2010, n. 4, nella versione originaria che integra il primo periodo, e poi dal medesimo comma 3, come modificato dall'art. 1, comma 1, l.r. 12 febbraio 2010, n. 6 che introduce il secondo periodo. Vedi anche art. 1, comma 1, lett. f), l.r. 6 giugno 2014, n. 8.

¹⁵ Periodi aggiunti dall'art. 1, comma 1, lett. d), della l.r. 19 novembre 2020, n. 17.

¹⁶ Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 28 maggio 2010, n. 12 e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. g), l.r. 6 giugno 2014, n. 8.

*di Consigliere regionale. Il Consigliere regionale che svolge contestualmente anche l'incarico di Presidente o Assessore della Giunta Provinciale, di Sindaco o Assessore Comunale deve optare e percepire solo una indennità di carica.*¹⁷

6-quater. *La carica di Assessore regionale è incompatibile con la funzione di Consigliere regionale.*¹⁸

6-quinques. *La nomina di un Consigliere regionale alla carica di Assessore di Giunta regionale determina, al momento dell'accettazione della nomina, la sospensione dalle funzioni di Consigliere regionale.*¹⁹

6-sexies. *Nel caso di sospensione di un Consigliere regionale ai sensi del comma 6-quinques, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina ad Assessore, preso atto della sospensione, dispone la temporanea sostituzione, conferendo la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, in conformità alle disposizioni della presente legge e del Regolamento interno del Consiglio regionale. Al Consigliere supplente, nominato ai sensi del presente comma, non si applicano le norme di cui al Capo II della [legge regionale 31 maggio 2019, n. 13](#) (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al [d.l. n. 174/2012](#)).*²⁰

6-septies. *Quando il Consigliere, sostituito ai sensi del comma 6-sexies, cessa dalla carica di Assessore, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della cessazione, dispone la revoca della supplenza e il reintegro nella carica di Consigliere regionale.*²¹

6-octies. *Al Consigliere nominato Assessore continuano ad applicarsi le norme di cui al Capo II della [l. r. 13/2019](#).*²²

7. *Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni di legge si applicano le vigenti norme della legislazione statale.*

8. *[La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.]*²³

Art. 1-bis²⁴

(Indizione delle elezioni)

1. *Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta con le stesse modalità.*

¹⁷ Comma dapprima aggiunto dall'art. 46, comma 1, l.r. 29 dicembre 2010, n. 34 e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. g), l.r. 6 giugno 2014, n. 8. In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza n. 310/2011 pubblicata in G.U. 30 novembre 2011, n. 50, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 46, introduttivo del presente comma.

¹⁸ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 4 aprile 2025, n. 19.

¹⁹ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 4 aprile 2025, n. 19.

²⁰ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 4 aprile 2025, n. 19.

²¹ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 4 aprile 2025, n. 19.

²² Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 4 aprile 2025, n. 19.

²³ Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. e), l.r. 19 novembre 2020, n. 17.

²⁴ Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, l.r. 6 giugno 2014, n. 8.

Art. 2²⁵
(Composizione delle liste regionali)

1. All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) ²⁶ sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
 - a) al comma 2 le parole "Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione" sono sostituite dalle seguenti: "Ventiquattro ²⁷ dei Consiglieri assegnati alla Regione";
 - b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sei²⁸ dei Consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla²⁹ carica di Presidente della Giunta regionale.";
 - c) non si applica la disposizione di cui al comma 5;
 - d) l'ultimo periodo del comma 8 è abrogato;
 - e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Più liste circoscrizionali³⁰ possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo.".
2. L'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:

"1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. ³¹ Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista circoscrizionale³² è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali³³ con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali³⁴ con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La

²⁵ Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, l.r. 6 febbraio 2010, n. 4.

²⁶ Le parole "(Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario)" sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. a), l.r. 19 novembre 2020, n. 17.

²⁷ L'art. 3, comma 1, lett. a), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "Quaranta" con la parola "Ventiquattro".

²⁸ L'art. 3, comma 1, lett. b), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "nove" con la parola "sei".

²⁹ L'art. 3, comma 1, lett. b), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "alta" con la parola "alla".

²⁵ L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", ovunque ricorrente nel presente articolo, con la parola "circoscrizionali".

³⁰ L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", ovunque ricorrente nel presente articolo, con la parola "circoscrizionali".

³¹ L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 1), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce le parole: "lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza" con le parole "lista circoscrizionale, affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze".

³² L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 3), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciale", con la parola "circoscrizionale".

³³ L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

³⁴ L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali³⁵ tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero nome e cognome, di uno o due candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.³⁶ L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale³⁷ collegato alla lista circoscrizionale³⁸ prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale³⁹ il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata.⁴⁰

3. Le caratteristiche delle schede di votazione sono riportate nelle tabelle allegate alla presente legge con le lettere A e B.
4. Ovunque ricorrenti, nella L. 43/1995, la parola "capolista" deve intendersi come "candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale" e le parole "lista provinciale" e "liste provinciali" devono intendersi, rispettivamente, "lista circoscrizionale" e "liste circoscrizionali".⁴⁰

Art. 3⁴¹

(Numero delle candidature nelle liste circoscrizionali)

1. All'articolo 9, comma quinto, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole "non inferiore ad un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a due terzi".

Art. 4⁴²

(Assegnazione dei seggi con criterio maggioritario)

1. Ai seggi da assegnare con sistema maggioritario⁴³ sono proclamati dall'Ufficio elettorale circoscrizionale candidati presenti nelle liste circoscrizionali secondo il numero di seggi assegnati a ciascuna lista dall' Ufficio centrale regionale con la comunicazione di cui all'articolo 15, comma sedicesimo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108. A tal fine nella

³⁵ L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

³⁶ L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 2), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, ha sostituito le parole: "e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa" con le parole "e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero nome e cognome, di uno o due candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza".

³⁷ L'art. 3, comma 1, lett. c), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sopprime le parole "anche non".

³⁸ L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 3), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciale", con la parola "circoscrizionale".

³⁹ L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 3), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciale", con la parola "circoscrizionale".

⁴⁰ Comma integralmente sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera d). Precedentemente così recitava: "In ogni ricorrenza nella legge 23 febbraio 1995, n. 43, in luogo della parola "capolista" deve leggersi "candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale".

⁴¹ Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, l.r. 6 febbraio 2010, n. 4.

⁴² Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, l.r. 6 febbraio 2010, n. 4.

⁴³ Alinea modificato prima dall'art. 4, comma 1, lett. a), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, che sostituisce la parola "nove" con la parola "sei"; ulteriormente modificato dall'art. 2, comma 1, l.r. 12 settembre 2014, n. 19, che sostituisce le parole da "Ai sei seggi" fino a "7 febbraio 2005 n. 1," con le parole "Ai seggi da assegnare con sistema maggioritario".

applicazione dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2) del tredicesimo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del⁴⁴ Consiglio regionale»;

b) il primo periodo del numero 3) del tredicesimo comma è sostituito dai seguenti:

"3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali⁴⁵ collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 15⁴⁶, assegna al medesimo gruppo di liste tre⁴⁷ dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito al successivo terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. I restanti tre⁴⁸ seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste circoscrizionali⁴⁹ non collegati alla lista regionale di cui al numero 2).";

c) il numero 4) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

"4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali⁵⁰ collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 15⁵¹, assegna al medesimo gruppo di liste i sei⁵² seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3);";

d) non si applica la disposizione di cui al numero 5);

e) il numero 7) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

"7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste circoscrizionali⁵³ collegati alla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 55 per cento⁵⁴ dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3), ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento⁵⁵ del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali

⁴⁴ L'art. 4, comma 1, lett. b), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "dei" con la parola "del".

⁴⁵ L'art. 3, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

⁴⁶ L'art. 4, comma 1, lett. c), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "25" con la parola "15".

⁴⁷ L'art. 2, comma 1, l.r. 6 febbraio 2010, n. 4, come modificato dall'art. 1, comma 2, l.r. 12 febbraio 2010, n. 6, sostituisce la parola "cinque" con la parola "quattro". Successivamente l'art. 4, comma 1, lett. c), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "quattro" con la parola "tre".

⁴⁸ L'art. 4, comma 1, lett. c), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "cinque" con la parola "tre".

⁴⁹ L'art. 3, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

⁵⁰ L'art. 3, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

⁵¹ L'art. 4, comma 1, lett. d), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "25" con la parola "15".

⁵² L'art. 4, comma 1, lett. d), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "nove" con la parola "sei".

⁵³ L'art. 3, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

⁵⁴ L'art. 4, comma 1, lett. e), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce le parole "55 per cento" con le parole "60 per cento". Successivamente l'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 12 settembre 2014, n. 19, sostituisce le parole "60 per cento" con le parole "55 per cento".

⁵⁵ L'art. 4, comma 1, lett. e), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce le parole "55 per cento" con le parole "60 per cento". Successivamente l'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 12 settembre 2014, n. 19, sostituisce le parole "60 per cento" con le parole "55 per cento".

seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del nono comma e, in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio.⁵⁶”;

*f) al quattordicesimo comma le parole «ai sensi dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1;”;*⁵⁷

g) non si applicano le disposizioni di cui al quindicesimo comma.

2. *Non si applica la disposizione di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 17 febbraio 1968 n. 108.*

⁵⁶ Ultimi 2 periodi aggiunti dall'art. 2, comma 1, lett. c), l.r. 12 settembre 2014, n. 19.

⁵⁷ Lettera abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. d), l.r. 12 settembre 2014, n. 19.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 57 DEL 10 NOVEMBRE 2020

TABELLA A

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
1 _____ (Titolo di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	10 _____ (Titolo di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE
2 _____ (Titolo di preferenza)		11 _____ (Titolo di preferenza)	
3 _____ (Titolo di preferenza)	12 _____ (Titolo di preferenza)		
4 _____ (Titolo di preferenza)	13 _____ (Titolo di preferenza)		
5 _____ (Titolo di preferenza)	14 _____ (Titolo di preferenza)		
6 _____ (Titolo di preferenza)	15 _____ (Titolo di preferenza)		
7 _____ (Titolo di preferenza)	16 _____ (Titolo di preferenza)		
8 _____ (Titolo di preferenza)	17 _____ (Titolo di preferenza)		
9 _____ (Titolo di preferenza)	18 _____ (Titolo di preferenza)		

Segue: TABELLA A

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: la prima e la seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente e in misura omogenea, racchiusi in un rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello circoscrizionale, con due righe, poste a destra di ciascun contrassegno, destinate all'espressione dell'eventuale indicazione delle preferenze.

A destra di ogni rettangolo, nel quale sono riportati il contrassegno o i contrassegni di ogni lista circoscrizionale, sono stampati il nome e il cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale collegato.

I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove. - Le parti terza e quarta debbono essere utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse.

Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste circoscrizionali, collegate con lo stesso candidato a Presidente della Giunta regionale, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste circoscrizionali collegate.

I rettangoli più ampi, contenenti il nome e cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale, sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della Regione. - I rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale e le righe destinate all'eventuale indicazione delle preferenze sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio con il nome e cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

La scheda deve essere piegata verticalmente, in modo che la prima parte ricada, verso destra, sulla quarta parte ed eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. - La scheda, così piegata, dev'essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative al tipo di elezione, alla denominazione della Regione Calabria, alla data della votazione, alla circoscrizione elettorale regionale, alla firma dello scrutatore e al bollo della sezione.

TABELLA B

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA

ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA REGIONE CALABRIA - DIREZIONE REGIONALE ELETTORALE - SEZIONE 001 CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE REGIONE CALABRIA - DIREZIONE REGIONALE ELETTORALE - SEZIONE 001
SCHEDA PER LA VOTAZIONE
FIRMA DELLO SCRUTATORE REGIONE CALABRIA - DIREZIONE REGIONALE ELETTORALE - SEZIONE 001 001/2 001/3 001/4

Per comodità di consultazione si riporta, in appendice alla presente legge (della quale non costituiscono parte integrante), il testo degli articoli 1 e 2 della L. 23 febbraio 1995, n. 43 e il testo degli articoli 9, 15 e 16 della L. 17 febbraio 1968, n. 108, coordinati con le modifiche regionali apportate, rispettivamente, dall'art. 2 e dagli articoli 3 e 4 della presente legge, la cui efficacia è pertanto limitata unicamente alla Regione Calabria.

APPENDICE

Legge 23 febbraio 1995, n. 43

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario

Art. 1

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.
2. *Ventiquattro dei Consiglieri assegnati alla Regione* sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.¹
3. *Sei dei Consiglieri assegnati alla regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.*² La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, è ridotto alla metà.
4. *[Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari*

¹ L'art. 2, comma 1, lettera a), l.r. 7 febbraio 2005, n. 1, sostituisce le parole "Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione" con le parole "Quaranta dei Consiglieri assegnati alla Regione". Successivamente, la suddetta lettera a) è stata modificata dall'art. 3, comma 1, lettera a), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, che sostituisce la parola "Quaranta" con la parola "Ventiquattro".

² Primo periodo sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), l.r. 7 febbraio 2005, n. 1, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), l.r. 6 giugno 2014, n. 8; il testo originario della l. 43/95 era così formulato: "Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali."

sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra].³

5. *Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.*⁴
6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.⁵
7. La lettera d) del secondo comma dell'articolo 9 della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), e successive modificazioni è sostituita dalla seguente: "d) da almeno 2000 e da non più di 3000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti."
8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta.⁶
9. *Più liste circoscrizionali⁷ possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo.*⁸
10. L'articolo 13 della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), è sostituito dal seguente: "Art. 13 (Voto di preferenza). - 1. L'elettore può manifestare una sola preferenza."
11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.
12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Art. 2

1. *La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze⁹. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della*

³ Comma abrogato dall' art. 1, comma 400, lett. f), l. 27 dicembre 2013, n. 147.

⁴ Disposizione non applicabile alla Regione Calabria ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), l.r. 7 febbraio 2005, n. 1.

⁵ La Corte costituzionale, con sentenza n. 422/95 pubblicata in G.U. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, legge 23 febbraio 1995, n. 43.

⁶ Ultimo periodo abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera d), l.r. 7 febbraio 2005, n. 1: tale periodo è così formulato: "Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo."

⁷ L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17 sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

⁸ Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera e), l.r. 7 febbraio 2005; il testo originario della l. 43/95 è così formulato: "9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate."

⁹ L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 1), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce le parole: "lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza" con le parole "lista circoscrizionale, affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze".

Giunta regionale cui la lista circoscrizionale¹⁰ è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali¹¹ con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali¹² con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali¹³ tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero nome e cognome, di uno o due candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza¹⁴. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista circoscrizionale¹⁵ prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale¹⁶ il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata.¹⁷

N.B. – Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della l.r. 7 febbraio 2005, n. 1, in ogni ricorrenza nella legge 23 febbraio 1995, n. 43, in luogo della parola "capolista" deve leggersi "candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale".

¹⁰ L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 3), l.r. 19 novembre 2020, n. 17 sostituisce la parola "provinciale", con la parola "circoscrizionale".

¹¹ L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17 sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

¹² L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17 sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

¹³ L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17 sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

¹⁴ L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 2), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, ha sostituito le parole: "e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa" con le parole "e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero nome e cognome, di uno o due candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza".

¹⁵ L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 3), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciale", con la parola "circoscrizionale".

¹⁶ L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 3), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciale", con la parola "circoscrizionale".

¹⁷ Articolo sostituito dall'art. 2, comma 2, l.r. 7 febbraio 2005, n. 1. Il testo originario della l. 43/95 era così formulato: "2. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.".

Legge 17 febbraio 1968, n. 108
Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

Articolo 9¹⁸
Liste di candidati

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione³; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Le liste devono essere presentate:

- a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e *non inferiore a due terzi*¹⁹ arrotondato alla unità superiore.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

- 1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
- 2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare;
- 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;

¹⁸ Vedi art. 1, comma 4, l.r. 7 febbraio 2005, n. 1.

¹⁹ L'art. 3, comma 1, l.r. 7 febbraio 2005, n. 1, sostituisce le parole "non inferiore ad un terzo" con le parole: "non inferiore a due terzi".

- 4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.
- La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 15

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente art. 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

- 1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

- a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
- b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;
- c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che

non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;

- d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale;
- e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
- f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

- 1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
- 2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
- 3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi.

A tal fine effettua le seguenti operazioni:

- 1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;

- 2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale e proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del Consiglio regionale²⁰;
- 3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali²¹ collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste tre dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito al successivo terzo, quarto, quinto sesto e settimo periodo. I restanti tre seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste circoscrizionali²² non collegati alla lista regionale di cui al numero 2).²³ A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;
- 4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali²⁴ collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste i sei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3);²⁵
- 5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;²⁶

²⁰ Parole aggiunte dall'art. 4, comma 1, lett. a), l.r. 7 febbraio 2005, n. 1, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), l.r. 6 giugno 2014, n. 8.

²¹ L'art. 3, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

²² L'art. 3, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

²³ Periodo sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b), l.r. 7 febbraio 2005 e ss.mm.ii.; il testo originario della l. 43/95 era così formulato: "3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2)".

²⁴ L'art. 3, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

²⁵ Numero sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. c), l.r. 7 febbraio 2005, n. 1 e ss.mm.ii.; il testo originario della l. 43/95 era così formulato: "4. qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione";

²⁶ Disposizione non applicabile alla Regione Calabria ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), l.r. 7 febbraio 2005, n. 1.

- 6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;
- 7) *nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste circoscrizionali²⁷ collegati alla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3), ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del nono comma e, in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio;*²⁸
- 8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento.

Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'articolo 2 +sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri.

*Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16.*²⁹

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.

²⁷ L'art. 3, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

²⁸ **Numero sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. e), l.r. 7 febbraio 2005 e ss.mm.ii.; il testo originario della l. 43/95 è così formulato:** "7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;"

²⁹ **Disposizioni non applicabili alla Regione Calabria ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g), l.r. 7 febbraio 2005, n. 1.**

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

Art. 16
Surrogazioni

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

*Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto.*³⁰

³⁰ Disposizione non applicabile alla Regione Calabria ai sensi dell'art. 4, comma 2, l.r. 7 febbraio 2005, n. 1.

